



PARERE MOTIVATO
n. 218 del 20 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la realizzazione di un fabbricato della Ditta Ortoromi Società Cooperativa Agricola nel Comune di Borgoricco (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n.516519;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Ufficio SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, per conto della ditta proponente, con note pec acquisite al protocollo regionale al nn. 290518, 291182, 291186 del 07.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la realizzazione di un fabbricato della Ditta Ortoromi Società Cooperativa Agricola nel Comune di Borgoricco;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.473356 del 21.11.18 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.194235 del 27.11.18 assunto al prot. reg. al n.484977 del 28.11.18 dell'ULSS6;
- Parere n.117623 dell'11.12.18 assunto al prot. reg. al n.505583 del 12.12.18 di Etra;
- Parere n.26323 del 12.12.18 assunto al prot. reg. al n.507186 del 12.12.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 217/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva in variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 L.R. 55/2012. In particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento ad uso agroindustriale di proprietà dell'Immobiliare Gamma 4 srl e con gestione di OrtoRomi Società Agricola Cooperativa, sito in via Piovega nel comune di Borgoricco. In fase istruttoria si è preso atto dell'esito del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona, il primo di ottobre 2018 e delle condizioni e prescrizioni in essa contenute.

Nello specifico l'intervento attiene alla trasformazione urbanistica di un'area attualmente identificata come ZTO Agricola sottozona "E2 di produzione" in ZTO produttiva D, sottozona "D4 – dell'agroindustria".

L'ambito interessato alla nuova realizzazione presenta un'estensione complessiva pari a 48.360 mq. Le opere in progetto prevedono la realizzazione di uno stabilimento che si svilupperà su un unico piano, con superficie coperta di mq. 18.425,33 e volume complessivo di mc. 173.266,46.

Sono stati prodotti specifici studi specialistici, quali: valutazione di compatibilità idraulica, relazione paesaggistica, relazione geologica, relazione previsionale di impatto acustico, in atti, che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale.

In particolare:

- le attività previste non interessano commercializzazione e trasformazione di sostanze pericolose;
- nell'ambito sono presenti tutte le opere di urbanizzazioni primaria a rete (reti tecnologiche);
- l'area risulta servita dal depuratore consortile pubblico al quale verranno convogliati gli scarichi civili e di produzione;



- dal punto di vista della mitigazione idraulica si rileva un miglioramento, a seguito della realizzazione di invasi di laminazione;
- il sistema viario esistente è già progettato per servire l'area produttiva:

Nel RAP l'analisi, realizzata sulle matrici ambientali interessate, ha evidenziato che gli interventi previsti con la variante non provocano alterazioni significative sull'ambiente.

Con riferimento agli effetti prodotti sul traffico, il previsto allargamento della sede stradale comunale di Via Piovega, lungo tutto il fronte Est del lotto edificando, permetterà di migliorare la viabilità nei pressi del complesso produttivo ottenendo un miglioramento delle condizioni attuali in termini di sicurezza stradale e di fluidificazione del traffico.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2018, dalla quale emerge che la "*Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la realizzazione di un fabbricato della Ditta Ortoromi Società Cooperativa Agricola*" nel Comune di Borgoricco non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto gli interventi previsti con la variante non provocano alterazioni significativa sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nelle relazioni specialistiche succitate, e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate, nonché le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VincA n. 217/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "*Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la realizzazione di un fabbricato della Ditta Ortoromi Società Cooperativa Agricola*" nel Comune di Borgoricco, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e nelle relazioni specialistiche allegate al RAP;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
dando atto:
 - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "F03.02.05 - Cattura - uccisione accidentale", "F03.02.09 - Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- D. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus cyaneus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;



4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- Raccomandando:
- la trasmissione dal parte del Comune entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi del repporto sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine